



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3926 DEL 21/04/2017

OGGETTO: Engie Servizi S.p.A. – Centrale di cogenerazione alimentata a gas naturale a servizio dello stabilimento Alcantara S.p.A., sita in Strada di Vagno n.13, Loc. Nera Montoro , Narni (TR) - Autorizzazione Integrata Ambientale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visti:

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”, e in particolare: Parte Seconda – Titolo III-bis: “*L’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, recante “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*”, e in particolare: Art.29: “*Disposizioni transitorie*”;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e in particolare l’art.14 e seguenti;
- La legge regionale 16 settembre 2011, n.8 e successive modifiche e integrazioni

“Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti territoriali”;

- La legge regionale 2 aprile 2015, n.10 *“Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – conseguenti modificazioni normative”*;
- La deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n.1386 *“Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all’art.2 comma 1 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”*,

Premesso quanto segue:

- 1) Cofely Italia S.p.A. (ora Engie Servizi S.p.A.) gestisce un impianto esistente autorizzato dalla Provincia di Terni con Atto Protocollo n.44368 del 30 luglio 2015: “Rinnovo Autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115”; Cofely Italia S.p.A. era stata precedentemente autorizzata con provvedimento della Provincia di Terni Protocollo n. 48835 del 26 agosto 2011 per la costruzione e l’esercizio della Centrale per la produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore a servizio dello stabilimento di Alcantara di Narni (TR), ai sensi dell’art.8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 e dell’art.11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115. La Centrale è costituita da una turbina a gas, un generatore di vapore a recupero e una caldaia di back-up; la caldaia di backup può essere esercita in integrazione al gruppo principale della centrale, costituito dal turbogas (TG) con il relativo generatore di vapore a recupero (GVR), per poter soddisfare le richieste di vapore dello stabilimento Alcantara previste nel periodo invernale.
- 2) Con istanza del 20 novembre 2015 acquisita dalla Provincia di Terni con protocollo n.62130 Cofely Italia S.p.A., richiedeva di poter incrementare la potenza della caldaia di *back-up* e integrazione da 10 MW a 14 MW: tale incremento determina una potenza termica nominale totale dell’installazione pari a 52,4 MWt, rendendosi conseguentemente necessaria la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
- 3) La Regione Umbria, con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.223481 del 21 dicembre 2015 dava avvio al procedimento, provvedendo alla pubblicazione dell’annuncio sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art.29-quater comma 3 e indicando contestualmente la conferenza di servizi prevista ai sensi dell’art.29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, fissandone la prima seduta per il giorno 12 gennaio 2016.
- 4) Nel corso della predetta conferenza di servizi del 12 gennaio 2016 veniva acquisito il parere scritto dei Vigili del Fuoco, prot. 142 del 11 gennaio 2016.
Veniva altresì dato atto del parere inviato da ATI 4 protocollo n.13 del 8 gennaio 2016, acquisito agli atti della stessa conferenza di servizi.
Si procedeva quindi con l’esame del progetto di modifica, illustrato dallo stesso gestore nell’ambito della seduta della conferenza di servizi.
Si dava atto che il progetto, non ricadendo nel perimetro delle aree a rischio idraulico di cui al piano di assetto idrogeologico dell’autorità di bacino del fiume Tevere, non necessitava di autorizzazioni ai fini idraulici.
Si dava altresì atto che l’intervento necessitava l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell’art.20 del decreto legislativo 8 aprile 2006, n.152, e ss.mm. e ii.
Della seduta della conferenza di servizi del 12 gennaio 2016 veniva redatto Verbale, sottoscritto dai partecipanti e conservato agli atti dell’Ufficio.
- 5) In data 21 gennaio 2016 veniva espletato un sopralluogo istruttorio presso l’impianto; veniva acquisita documentazione fotografica, conservata agli atti dell’Ufficio.

- 6) Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC protocollo n.21331 del 2 febbraio 2016, la Regione Umbria suspendeva il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, in attesa degli esiti del procedimento per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., nel frattempo attivata dallo stesso gestore presso il competente Servizio regionale.
- 7) Con nota del 26 settembre 2016, pervenuta a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.195593 del 26 settembre 2016, Cofely Italia S.p.A. richiedeva il riavvio del procedimento per il rilascio dell'A.I.A., essendo nel frattempo intervenuto il provvedimento della Regione Umbria DD n.8001 del 30 agosto 2016 con il quale il competente Servizio *Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale* stabiliva l'esclusione del progetto dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, imponendo contestualmente alcune prescrizioni, per le quali si rimanda alla citata DD n.8001 del 30 agosto 2016.
- 8) Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC protocollo n.215902 del 19 ottobre 2016, il *Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv PG)* della Regione Umbria, preso atto della DD n.8001 del 30 agosto 2016 di esclusione del progetto dal procedimento di V.I.A., fissava la data per la conferenza di servizi per il giorno 15 novembre 2016.
- 9) Con nota trasmessa a mezzo PEC protocollo n.18945 del 10 novembre 2016, acquisita la protocollo regionale con il n.234195 del 11 novembre 2016, ARPA Umbria trasmetteva la bozza di rapporto istruttorio per la conferenza di servizi programmata per il 15 novembre 2016. Veniva contestualmente richiesto al gestore di predisporre la documentazione integrativa necessaria ai chiarimenti evidenziati nella stessa bozza di documento istruttorio.
- 10) In data 15 novembre 2016 si teneva la II conferenza di servizi istruttoria, della quale veniva redatto il relativo verbale, sottoscritto dai presenti e conservato agli atti dell'Ufficio.
Nel corso della conferenza di servizi veniva dato atto di quanto stabilito dalla DD n.8001 del 8 agosto 2016, con la quale veniva stabilito di escludere il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art.20 del decreto legislativo 8 aprile 2006, n.152, e ss.mm. e ii.; la conferenza stabiliva di recepire integralmente le prescrizioni ivi contenute.
Veniva acquisito a verbale della conferenza di servizi il parere dei Vigili del Fuoco; il gestore inoltre produceva a verbale il parere dei Vigili del Fuoco n.15944 PIN 11892 del 11 gennaio 2016.
Nel corso della conferenza di servizi veniva altresì acquisito a verbale il parere della AUSL Umbria 2.
Nel corso della conferenza di servizi veniva comunicato dal gestore che con nota del 26 settembre 2016, acquisita dalla Regione Umbria con protocollo n.198260 del 28 settembre 2016, la ditta comunicava che dal 1 ottobre 2016, con delibera assembleare Rep.92.371 Racc.25.567 del 6 luglio 2016, Cofely Italia S.p.A. ha cambiato denominazione sociale in "Engie Servizi S.p.A.", mantenendo la sede legale in Viale Giorgio Ribotta , 31 – 00144 Roma.
Veniva quindi discussa il rapporto istruttorio predisposto da ARPA e venivano in particolare approfonditi i limiti di emissione in relazione agli inquinanti emessi durante le fasi di esercizio; in questo contesto venivano chiesti al gestore chiarimenti tecnici. La seduta della conferenza di servizi veniva quindi aggiornata al 29 novembre 2016, stabilendo la partecipazione di Alcantara al fine di poter valutare gli aspetti di coordinamento istruttorio tra le due autorizzazioni integrate ambientali.
- 11) Con comunicazione pervenuta a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.240309 del 18 novembre 2016, il Comune di Narni trasmetteva il parere di propria

competenza, conservato agli atti dell'Ufficio.

- 12) Con comunicazione del 21 novembre 2016 trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.243307 del 23 novembre 2016, Engie Servizi S.p.A., subentrata a Cofely Italia S.p.A., trasmetteva le integrazioni richieste nel corso della conferenza di servizi del 15 novembre 2016.
- 13) Con successiva comunicazione del 24 novembre 2016 trasmessa a mezzo PEC e acquisita la protocollo regionale con il n.246938 del 28 novembre 2016, Engie Servizi S.p.A. forniva precisazioni alla comunicazione del 21 novembre 2016.
- 14) Con nota trasmessa a mezzo PEC protocollo n.19820 del 28 novembre 2016, acquisita la protocollo regionale con il n.247775 del 29 novembre 2016, ARPA Umbria trasmetteva la bozza di rapporto istruttorio per l'aggiornamento della II conferenza di servizi fissato per il giorno 29 novembre 2016. Nella nota di trasmissione ARPA evidenziava che non era stato possibile definire i limiti di emissione in relazione al punto E2 in quanto occorrevano valutazioni da parte dell'autorità competente, che venivano rimandate alla stessa conferenza di servizi del 29 novembre 2017.
- 15) In data 29 novembre 2016 si teneva l'aggiornamento della II conferenza di servizi istruttoria, della quale veniva redatto il relativo verbale, sottoscritto dai presenti e conservato agli atti dell'Ufficio.
Nell'ambito della conferenza di servizi del 29 novembre 2016 veniva esaminato il rapporto istruttorio redatto da ARPA e ne venivano condivisi i contenuti, all'unanimità dei presenti. Veniva inoltre rimandata a successivi approfondimenti la definizione del limite di emissione al punto E2 in relazione al parametro NOx, per il quale il gestore evidenziava la non applicabilità del limite massimo previsto dalle BAT per i grandi impianti di combustione, fissato a 100 mg/Nmc. Sul punto, veniva richiesto al gestore di dettagliare in una relazione l'applicabilità dei valori limite. La conferenza di servizi veniva quindi sospesa in attesa delle conseguenti valutazioni.
- 16) Con nota del 19 dicembre 2016 trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.264276 del 21 dicembre 2016. Engie Servizi S.p.A. rimetteva ai partecipanti della conferenza di servizi una relazione riportante l'ambito di applicabilità dei limiti emissivi in relazione alla tipologia degli impianti che costituiscono la Centrale, e in particolare l'ambito di applicabilità del limite per gli NOx al punto di emissione E2 nella configurazione di esercizio della caldaia di backup alla potenzialità di 14 Mw, e quindi in condizioni di emergenza con un valore limite di emissione per gli NOx pari a 150 mg/Nmc, evidenziando come tale scenario sia residuale rispetto all'esercizio prevalente in assetto turbogas, per il quale si ipotizza una contenimento dei limiti di emissione da 80 a 75 mg/Nmc per gli NOx, con una riduzione complessiva del flusso di massa di tale inquinante calcolato su base annuale.
- 17) All'esito di ulteriori approfondimenti con il gestore, ARPA Umbria con nota di trasmissione protocollo n.6331 del 31 marzo 2017 pervenuta a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.76283 del 4 aprile 2017, rimetteva all'autorità competente la bozza del rapporto istruttorio per la conferenza di servizi finale. Nel rapporto istruttorio (pagg. 19 e seguenti) veniva dato atto dell'approfondimento effettuato in relazione all'applicabilità del valore limite di BAT per il parametro NOx al punto di emissioni E2 in relazione alla caldaia di backup in regime di emergenza alla potenza di 14 MWt.
- 18) Con comunicazione a mezzo PEC protocollo n.73327 del 31 marzo 2017, il *Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)* della Regione Umbria procedeva con l'indizione della III conferenza di servizi, fissandone la data di convocazione per il giorno 7 aprile 2017.

- 19) In data 7 aprile 2017 si teneva la seduta della III conferenza di servizi, della quale veniva redatto il relativo verbale, sottoscritto dai presenti e conservato agli atti dell'Ufficio.

Nel corso della conferenza di servizi veniva in particolare esaminato l'approfondimento istruttorio effettuato da ARPA Umbria – anche sulla base dei contributi documentali del gestore - relativo ai valori limite di emissione dei punti E1 e E2 nei vari assetti della centrale (fasi), e in particolare nello scenario Fase 5 corrispondente all'esercizio in emergenza e alla massima potenza (14 MWt) del gruppo caldaia di backup.

La conferenza di servizi prendeva atto della conclusione dell'istruttoria e di quanto riportato da ARPA Umbria quale proposta di concedere la deroga per il parametro Nox al punto di emissione E2, nella fase di esercizio definita come Fase 5 nel rapporto istruttorio (pagine 19 e seguenti). Veniva a tal proposito richiamato il disposto di cui all'art.29-sexies co.9-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ritenendo che, per quanto esposto da ARPA nel rapporto istruttorio (pagine 19 e seguenti) ricorrono le condizioni per poter concedere il valore limite di 150 mg/Nmc al punto di emissione E2, ottenendo in ogni caso un bilancio migliorativo sulle emissioni annuali complessive di NOx rispetto alla precedente autorizzazione. ARPA confermava che il R.I. acquisito dalla C.d.S. può essere considerato esaustivo per gli aspetti ambientali, anche ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Terni (prot. n. 44368 del 30/07/2015) dando atto che il nuovo R.I. licenziato sostituisce quello già reso in deposito in occasione del rilascio dell'autorizzazione Provinciale prot. 44368 del 30/07/2015.

- 20) Con nota trasmessa a mezzo PEC protocollo n.7300 del 14 aprile 2017, acquisita la protocollo regionale con il n.86579 del 18 aprile 2017, ARPA Umbria trasmetteva il rapporto istruttorio definitivo, aggiornato all'esito della III conferenza di servizi svoltasi in data 7 aprile 2017.

Preso atto:

- 1) Del parere espresso da ATI n.4 Umbria, protocollo n.13 del 8 gennaio 2016, acquisito al protocollo regionale con il n.4985 del 12 gennaio 2016 e recepito dalla conferenza di servizi nella seduta del 12 gennaio 2016, con il quale si rilevava che *"le acque reflue prodotte dagli scarichi della ditta in questione recapitano su corpo idrico superficiale e quindi, l'emissione del relativo parere non è di competenza di questo Ente"*.
- 2) Del parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nell'ambito della conferenza di servizi del 12 gennaio 2016 e allegato al Verbale della stessa, protocollo n.15944 PIN 4892, avente quale oggetto: *"Tipo procedimento: valutazione progetto (art.3 comma 3 DPR 151/11) parere favorevole. Istanza del 08/01/2015 – Ditta: Cofely Italia S.p.A. – Indirizzo dell'attività: Loc. Nera Montoro – Str. Di Vagno, 13 – NARNI. Attività principale: Centrale Termoelettrica – Cod./Cat. N. 48/2C dell'All.1 del DPR 151/11. Attività secondarie: Impianto industriale Gas metano, Impianto di decompressione, Rete trasporto Gas, Impiego liquidi combustibili, Centrale Termica – Cod./Cat. N.1/1C – 2/1B – 6/1A, 10/1B – 74/3C dell'All.1 del DPR 151/11"*, con il quale veniva espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere vincolato ad una serie dei condizioni, per le quali si rimanda al parere stesso, agli atti dell'Ufficio.
- 3) Del parere espresso dal Comune di Narni, pervenuto a mezzo PEC e acquisito i protocollo regionale con il n.240309 del 18 novembre 2016, con il quale veniva dato atto che le modifiche proposte dal gestore e soggette all'autorizzazione integrata ambientale *"non prevedono opere che necessitano di titolo edilizio. Per quanto riguarda gli aspetti connessi all'inquinamento acustico, l'area di intervento ricade in Calsse VI (aree esclusivamente industriali) ed in tali zone è previsto il rispetto dei seguenti limiti di emissione [...]"*.

Valori limite di emissione - Leq in dB (A)

Classe acustica	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Classe VI	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

Classe acustica	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Classe VI	70	70

- 4) Del parere espresso dalla AUSL Umbria 2 in sede di conferenza di servizi del 15 novembre 2016 e allegato al Verbale della stessa, con il quale si esprimeva “parere favorevole con la seguente prescrizione: *al manifestarsi di problematiche relative alla presenza di cattivi odori dovranno essere messe in atto idonee misure di mitigazione*”.
- 5) Della DD Regione Umbria n.8001 del 30 agosto 2016 di esclusione del progetto dal procedimento di V.I.A..

Ritenuto:

- 1) Di condividere le valutazioni riportate da ARPA nel rapporto istruttorio sottoposto alla conferenza di servizi del 7 aprile 2017 in relazione al valore limite per il parametro NOx al punto di emissione E2 nella fase di esercizio definita come Fase 5 nel rapporto istruttorio (pagine 19 e seguenti dello stesso rapporto istruttorio) in quanto:
 - nella relazione tecnica prodotta dal Gestore nell'ambito istruttorio viene precisato che per adeguare la caldaia di back-up ai fini del raggiungimento del valore limite previsto dal BREF, dovrebbero essere sostenuti costi elevati a fronte di una minima riduzione del flusso di massa totale;
 - nonostante i provvedimenti di cui al punto precedente non viene garantito il raggiungimento del risultato sin dal primo intervento;
 - l'intervento in oggetto non aggrava il bilancio emissivo complessivo dello stabilimento, anzi lo stesso bilancio emissivo – sulla base dei calcoli effettuati da ARPA e riportati nel rapporto istruttorio - viene ridotto a fronte della riduzione del limite di emissione per gli NOx al punto di emissione E1, da 80 mg/Nmc a 70 mg/Nmc, con una riduzione complessiva annua del flusso di massa di NOx di 12,32 ton, che corrisponde a una riduzione percentuale di riduzione complessiva di NOx pari a circa il 12% rispetto alla precedente autorizzazione.
- 2) Di poter mantenere, per le motivazioni di cui al precedente punto, il valore limite per il parametro NOx al punto di emissione E2 al valore di 150 mg/Nmc, in deroga al valore massimo previsto dal BREF pari a 100 mg/Nmc, prevedendo ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-bis, uno specifico allegato all'AIA ove vengono riportate le valutazioni fornite da ARPA e approvate nell'ambito della conferenza di servizi del 7 aprile 2017.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art.29-quater co.10 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n.152 e ss.mm.e ii., alla società Engie Servizi S.p.A., con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 Roma, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.: "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW" con installazione situata all'interno del sito industriale Alcantara S.p.A., in Strada di Vagno n.13, Loc. Nera Montoro , Narni (TR);

2. di vincolare l'autorizzazione di cui al presente provvedimento al rispetto di quanto integralmente dichiarato dal Gestore nella propria istanza del 20 novembre 2015 acquisita dalla Provincia di Terni con protocollo n.62130, e nei successivi aggiornamenti e nei relativi allegati, come richiamati e descritti in premessa al presente atto;
3. di richiamare integralmente quanto stabilito dal *Servizio Valutazioni Ambientali* della Regione Umbria con proprio provvedimento DD n.8001 del 30 agosto 2016: "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 30/03/2015, L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i.. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del "Progetto di aumento della potenza della caldaia di back-up e integrazione da 10 MW a 14 MW all'interno di una centrale per la produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore a servizio dello stabilimento di Alcantara di Narni, già esistente" in Loc. Nera Montoro nel comune di Narni (TR). Soggetto Proponente: Soc. Cofely Italia spa";
4. di vincolare altresì l'autorizzazione al rispetto di quanto integralmente riportato nel Rapporto Istruttorio Ambientale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 29 novembre 2016 e del 7 aprile 2017, successivamente trasmesso da ARPA con nota protocollo n.7300 del 14 aprile 2017, pervenuta a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale con il n.86579 del 18 aprile 2017;
5. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni, ad integrazione di quelle già contenute nel Rapporto Istruttorio Ambientale (Allegato A al presente provvedimento):
 - a) Comunicazione preventiva degli interventi di adeguamento:
 - prima dell'avvio degli interventi di modifica/adeguamento all'A.I.A., dell'impianto, il Gestore è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Regione Umbria e all'ARPA;
 - la comunicazione dovrà riportare il cronoprogramma degli interventi previsti, dalla fase di cantierazione alla fase prevista per la messa a regime (in parte o complessiva) dell'impianto;
 - eventuali modifiche in corso d'opera al predetto cronoprogramma dovranno essere preventivamente comunicate.
 - b) Fasi critiche della gestione dell'impianto:
 - nelle fasi di adeguamento dell'impianto all'A.I.A. non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale;
 - devono essere gestite in maniera opportuna, minimizzando l'impatto ambientale, le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, le emissioni fugitive, i malfunzionamenti e l'arresto definitivo dell'impianto;
 - entro sei mesi dall'emissione dell'atto autorizzativo, il Gestore dovrà predisporre una relazione contenente la descrizione delle fasi critiche di gestione (avvio e arresto dell'impianto, emissioni fugitive in relazione ai malfunzionamenti, arresto definitivo dell'impianto ecc,) e dovrà indicare le modalità di gestione previste. La relazione dovrà essere inviata all'ARPA Umbria e alla Regione Umbria;

- c) *Dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi:*
- Il Gestore deve provvedere, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, a fornire all'Autorità Competente una procedura che stabilisca, all'atto di cessazione definitiva dell'attività, le azioni necessarie al ripristino del sito, ai sensi della normativa vigente in materia di Bonifiche e Ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio;
- d) *Altre prescrizioni generali relative ai controlli*
- Il Gestore dell'impianto deve fornire agli organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stocaggi di rifiuti;
6. di stabilire che il presente atto non esonera il Gestore dall'obbligo di ottenere i titoli abilitativi previsti dalle leggi e dai regolamenti per la realizzazione di opere edili e infrastrutture, se necessari in relazione alla tipologia degli interventi di adeguamento in ottemperanza delle prescrizioni dettate con il presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;
 7. di stabilire che, nelle more della emanazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-septies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al Gestore di presentare le polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.ei, ove previste, secondo i termini e le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Ambiente, e comunque non oltre 1 anno dalla sua emanazione;
 8. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta, o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 (relativo alle aziende a rischio di incidente rilevante) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (relativa allo scambio di quote di emissioni di gas serra). L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.;
 9. di stabilire che il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame ove ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 29-octies, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii., in qualsiasi momento dall'adozione del presente atto;
 10. di stabilire che il presente provvedimento ha comunque validità massima di dodici (12) anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, essendo la società in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001; ai fini del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dall'art. 29-octies comma 3 let.b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.e.i., il Gestore dovrà presentare apposita domanda all'Autorità Competente almeno sei mesi prima della data di scadenza;
 11. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Narni, ad ARPA

Umbria, anche per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo, alla USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'ATI n.4 e al Servizio *Valutazioni Ambientali* della Regione Umbria, nonché al Servizio *Energia – Sezione risorse energetiche e minerarie* della Regione Umbria per i provvedimenti di competenza in relazione all'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Terni con prot. n.44368 del 30 luglio 2015;

12. di dare atto che con D.G.R. n. 382 del 08/03/2010 sono state stabilite le tariffe per le spese istruttorie relative ai procedimenti A.I.A. e l'importo previsto per l'istruttoria, calcolato sulla base della suddetta D.G.R., relativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta essere pari a €.5936,08 (cinquemilanovecento-trentasei/08). La somma dovrà essere corrisposta tramite versamento sul c.c.p. 143065 intestato alla Regione Umbria – Servizio Tesoreria - IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065, specificando la causale: ONERI ISTRUTTORI PER NUOVA A.I.A – Servizio Autorizzazioni Ambientali, Ufficio A.I.A. - entro 30 gg dal ricevimento della presente Autorizzazione, a pena della decadenza della stessa.
13. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell'allegato Rapporto Istruttorio Ambientale e dell'Allegato B: "*Deroghe concesse ai sensi dell'art.29-sexies comma 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.* ", sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.;
14. di disporre la trasmissione del predetto Allegato B: "*Deroghe concesse ai sensi dell'art.29-sexies comma 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.* " al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 29-duodecies comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii.;
15. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto;
16. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro i termini previsti dalla Legge;
17. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Terni lì 20/04/2017

L'Istruttore
- Paolo Grigioni

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 20/04/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 21/04/2017

Il Dirigente

- Emanuele Smacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2